

Circolare 2013/001**Le modifiche alla procedimento di notifica della cartella esattoriale apportate dall'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 258/2012.**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012 ha abrogato per incostituzionalità l'art. 26 del DPR 602/1973 nella parte in cui prevede che le notificazioni delle cartelle esattoriali da effettuarsi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si eseguono mediante affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito previsto dall'art. 60 lett. e) del DPR 600/1973.

Tale interpretazione dell'art. 26 era da ritenersi non in linea con la sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale che in tema di notifica a soggetti momentaneamente irreperibili aveva avuto modo di precisare che il perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario si realizza col ritiro della raccomandata A.R. o comunque se non ancora ritirata, decorsi 10 giorni dalla sua spedizione.

Per tal motivo la Corte delle leggi ha determinato una nuova lettura del 4° comma precisando quanto segue:

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»

Come si può notare il 4° comma va inteso nel senso che la citazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 del DPR 600/1973 deve essere sostituita riferendosi invece alle modalità di notificazione previste dall'art. 60 lett. e).

In pratica, il 4° comma deve essere inteso come indicazione sulle modalità di notificazione agli irreperibili assoluti e non a chi è momentaneamente assente.

Come immediata conseguenza constatiamo che l'art. 26 non dà più specifiche indicazioni sulle modalità di notificazione ai soggetti momentaneamente assenti e poiché il 6° comma dell'art. 26 rimanda, per quanto in esso non previsto, all'applicazione dell'art. 60 del DPR 600/1973, la notificazione della cartella esattoriale nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., si esegue mediante deposito di copia dell'atto, affissione dell'avviso all'uscio del contribuente e invio al destinatario di raccomandata A.R., contenente l'avviso dell'avvenuto deposito. Accade così che il messo esattoriale, che notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non ha più necessità di inviare all'albo pretorio on-line gli avvisi di deposito.

01.03.2013

Pagina 2

Nonostante la Corte delle leggi sia intervenuta per sanare un'evidente disparità di trattamento, il suo intervento ha tuttavia determinato una rilettura della norma che riverbera i suoi effetti sulla notificazione della cartella esattoriale agli irreperibili assoluti.

Se infatti sostituiamo il primo periodo con il testo adottato dalla Corte («*Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*») e lasciamo inalterato il secondo periodo, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale, che dispone che la notificazione si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune, dovremo concludere che la sentenza 258/2012 non solo ha modificato le modalità di notificazione agli irreperibili momentanei ma anche agli irreperibili assoluti.

Per tal motivo Equitalia ha disposto che l'avviso previsto dall'art. 60 lett. e) sia affisso per un giorno soltanto anziché otto.

Per quanto tale interpretazione possa essere condivisibile, balza subito all'occhio il determinarsi di una nuova situazione di disparità di trattamento in casi identici. Mentre per gli avvisi di accertamento di atti finanziari la notificazione si perfeziona per il destinatario nell'ottavo giorno successivo all'affissione dell'avviso, per la cartella esattoriale il termine è decisamente più breve.

Sarà lecito quindi aspettarsi una nuova pronunzia della Corte Costituzionale, anche in considerazione del fatto che in campo tributario, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010 inerente il perfezionamento della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. , il termine ultimo di eseguita notificazione può essere addirittura di dieci giorni, mentre in una situazione più precaria, quale quella dell'irreperibile assoluto il termine concesso è irragionevolmente più breve, o nel caso di notifica di cartella esattoriale, addirittura brevissimo.

Verona 01.03.2013